



CONTRATTI DI COLLABORAZIONE STUDENTESCA

BANDO DI CONCORSO

ART. 1

(OGGETTO E ASPETTI GENERALI DELLA COLLABORAZIONE)

È indetto, con riferimento all'a.a. 2009/2010, un concorso per l'attivazione di n° 172 contratti di collaborazione studentesca con gli studenti, di cui all'art. 13 della Legge 390 del 02/12/1991, per lo svolgimento di attività connesse ai servizi generali, amministrativi e di biblioteca, resi presso le strutture dell'Ateneo che verranno definite dai competenti Organi dell'Ateneo. Nei servizi generali ed amministrativi sono ricomprese anche le attività di collaborazione nell'assistenza agli studenti con disabilità secondo le esigenze stabilite dal Centro per la Integrazione.

I contratti di collaborazione verranno assegnati agli studenti delle diverse Facoltà proporzionalmente al numero degli iscritti alle stesse alla data del 31 Dicembre dell'anno 2009.

Nell'ambito di ogni singola Facoltà, i contratti verranno distribuiti fra i diversi anni di corso (*II, III, IV, V e I fuori corso*) proporzionalmente al numero delle domande presentate dagli studenti distinti per i diversi anni di corso.

Ciascun contratto di collaborazione comporterà un'attività di 150 ore complessive da ripartirsi secondo le esigenze interne della struttura presso la quale dovrà essere svolto il servizio, in moduli non superiore a tre ore per giorno e da completarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.

Nel caso in cui la collaborazione non possa essere ultimata entro tale termine, è fatta salva la possibilità dell'Ateneo di consentire, compatibilmente con la persistenza delle necessarie disponibilità finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio, l'espletamento delle attività di collaborazione nel rispetto delle forme e dei termini di cui all'art. 43 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di questo Ateneo.

ART. 2

(REQUISITI)

Possono partecipare al concorso gli studenti che, all'atto della presentazione della domanda, siano regolarmente iscritti all'Università del Salento e che contestualmente risultino iscritti per un periodo non superiore di un anno Accademico oltre quello di durata del corso di Studi ai:

- **corsi di Laurea Triennali, a partire dal secondo anno di corso;**
- **corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, dal secondo anno di corso;**
- **corsi di Laurea Magistrale/Specialistica.**

Salvo il possesso dei requisiti di merito previsti nel presente Bando, l'attività a tempo parziale non si interrompe se lo studente, dopo il conseguimento della laurea triennale, si iscrive, compatibilmente con le procedure di accesso ai corsi di Laurea Magistrale, senza soluzione di continuità in corso d'anno a corsi di laurea Magistrale (o Specialistica) dell'Università del Salento.

I partecipanti al concorso dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) di MERITO:

per gli studenti in corso, iscritti a corsi attivati presso l'Università del Salento, aver acquisito, entro la data la data di emissione del bando, i seguenti crediti formativi:

6 CDF.



LAUREE TRIENNALI	NUMERO CREDITI	BONUS UTILIZZABILE***
Per il 2° anno	24	Fino ad un massimo di 5 crediti se utilizzato per la prima volta
Per il 3° anno	48	Fino ad un massimo di 12 crediti se utilizzato per la prima volta
Per il I° anno f.c.	72	Fino ad un massimo di 15 crediti se utilizzato per la prima volta

LAUREE MAGISTRALI/SPECIALISTICHE	NUMERO CREDITI
Per il 1° anno	Si esclude il requisito di merito
Per il 2° anno	24 effettivamente conseguiti
Per il I° anno f.c.	Ulteriori 24 effettivamente conseguiti

LAUREE TRIENNALI (STUDENTI DISABILI)	NUMERO CREDITI	BONUS UTILIZZABILE***
Per il 2° anno	15	Fino ad un massimo di 5 crediti se utilizzato per la prima volta
Per il 3° anno	36	Fino ad un massimo di 12 crediti se utilizzato per la prima volta
Per il I° anno f.c.	54	Fino ad un massimo di 15 crediti se utilizzato per la prima volta

LAUREE MAGISTRALI/SPECIALISTICHE (STUDENTI DISABILI)	NUMERO CREDITI
Per il 1° anno	Si esclude il requisito di merito
Per il 2° anno	18 effettivamente conseguiti
Per il I° anno f.c.	Ulteriori 18 effettivamente conseguiti

LAUREA A CICLO UNICO	NUMERO CREDITI	BONUS UTILIZZABILE***
Per il 2° anno	24	Fino ad un massimo di 5 crediti se utilizzato per la prima volta
Per il 3° anno	48	Fino ad un massimo di 12 crediti se utilizzato per la prima volta
Per il 4° anno	72	Fino ad un massimo di 15 crediti se utilizzato per la prima volta
Per il 5° anno	96	Fino ad un massimo di 15 crediti se utilizzato per la prima volta
Per il I° anno f.c.	120	Fino ad un massimo di 15 crediti se utilizzato per la prima volta

4 CDF. *[Handwritten signature]*

LAUREA A CICLO UNICO (STUDENTI DISABILI)	NUMERO CREDITI	BONUS UTILIZZABILE***
Per il 2° anno	15	Fino ad un massimo di 5 crediti se utilizzato per la prima volta
Per il 3° anno	36	Fino ad un massimo di 12 crediti se utilizzato per la prima volta
Per il 4° anno	54	Fino ad un massimo di 15 crediti se utilizzato per la prima volta
Per il 5° anno	72	Fino ad un massimo di 15 crediti se utilizzato per la prima volta
Per il 1° anno f.c.	90	Fino ad un massimo di 15 crediti se utilizzato per la prima volta

*** Ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi di merito, lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti entro la data di pubblicazione del bando, un "bonus" maturato sulla base dell'anno di corso frequentato e non cumulabile.

Qualora lo studente avesse già utilizzato parte del bonus, potrà utilizzare solo la quota rimanente.

Il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea può essere utilizzato nel corso di laurea specialistica.

b) di CONDIZIONE ECONOMICA:

Appartenere ad un nucleo familiare, calcolato in rapporto al numero dei componenti del nucleo familiare convenzionale, con un indicatore ISEEU (Tabella n. 1) e con un indicatore della situazione patrimoniale ISP non superiore a quello indicato nella Tabella n. 2.


A tal proposito verranno utilizzati i dati già dichiarati dallo studente all'atto dell'iscrizione all'università per l'anno di riferimento del bando e di cui alla dichiarazione sostitutiva unica ISEEU.

TABELLA N. 1

INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE UNIVERSITARIA (ISEEU)
Non superiore ad € 19.493,72

TABELLA N. 2

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	COEFFICIENTE	LIMITE RIFERITO ALLA SITUAZIONE REDDITUALE (IN EURO)
1	1,00	€ 37.310,00
2	1,57	€ 58.576,00
3	2,04	€ 76.112,00
4	2,46	€ 91.782,00
5	2,85	€ 106.333,00
6	3,20	€ 119.392,00
7	3,55	€ 132.450,00

U OSF. 



Maggiorazione dello +0,35 per ogni ulteriore componente

ART. 3

(CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL MERITO)

La valutazione del merito è determinata dalla media ponderata degli esami di profitto con voto sostenuti alla data di pubblicazione del bando.

La media ponderata è data dal rapporto tra la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando il voto di esame per il relativo n° di CFU conseguiti e la somma dei CFU degli esami sostenuti.

La media ponderata viene calcolata, quindi, secondo la seguente formula:

$$\frac{(voto\ esame\ x\ CFU) + \dots + (voto\ esame\ x\ CFU)}{somma\ dei\ CFU}$$

ART. 4

(COMPENSO PER LE COLLABORAZIONI)

Il corrispettivo per ciascuna collaborazione ammonta ad € 1.000,00.

Il suddetto corrispettivo è esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche, in conformità a quanto disposto dal II comma dell'art. 13 della legge 02/12/1991 n. 390.

La copertura assicurativa contro gli infortuni è a carico di questa Amministrazione.

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

Il compenso, quale determinato all'art. 4 del presente Bando, verrà corrisposto in 2 rate:

la prima all'espletamento di almeno 75 ore di collaborazione, la seconda a conclusione delle rimanenti ore, subordinatamente alla presentazione di una dichiarazione, a firma del responsabile della struttura, che autorizza il pagamento, sulla scorta della valutazione sommaria dell'operato dello studente chiamato a fornire la propria collaborazione, in termini di efficacia, serietà e disciplina, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della L. 390/91.


Il suddetto compenso sarà corrisposto mediante pagamento allo sportello dell'Istituto Bancario cassiere.

ART. 5

(CASI DI ESCLUSIONE)

Sono esclusi dal concorso tutti gli studenti che:

- 1) siano già in possesso di un diploma universitario o di titolo di laurea del vecchio ordinamento;
- 2) siano in possesso di un titolo di laurea triennale e che si iscrivano ad altro corso di laurea triennale;
- 3) siano già in possesso di altro titolo di laurea specialistica;
- 4) siano iscritti a Dottorati di Ricerca, Scuole di Specializzazione e Master universitari di I e II livello;
- 5) siano risultati vincitori di Borsa di Studio erogata dall'Università del Salento per la medesima annualità o che abbiano confermato la medesima Borsa per l'a.a. 2009-2010.
- 6) siano risultati vincitori di Borsa di Studio ADISU per l'a.a. 2009-2010.
- 7) abbiano già usufruito del contratto di collaborazione nell'anno accademico 2008-2009.

4 CDF. 

ART. 6 (DECADENZA)

Nel caso che lo studente vincitore perda la qualifica di studente iscritto presso questo Ateneo, tale variazione di status comporterà decadenza dall'attività in parola, per cui dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Diritto allo Studio.

Qualora lo studente vincitore si astenga ingiustificatamente dalla collaborazione per nove ore non consecutive decade automaticamente dall'incarico con il diritto al solo pagamento delle prestazioni effettuate e, pertanto, null'altro gli sarà dovuto a qualsiasi titolo.

Nei casi di inadempienza e scarsa produttività da parte degli studenti ri assegnati alle strutture per i rapporti di collaborazione, il Responsabile della struttura può esprimere una valutazione in merito, anche in corso di svolgimento dell'attività stessa. Tale valutazione comporterà il trasferimento presso altre strutture. Qualora anche in questa sede il Responsabile della struttura esprima una valutazione d'inadempienza e scarsa produttività, essa comporterà l'interruzione del rapporto di collaborazione dello studente interessato, con il diritto al solo pagamento delle prestazioni effettuate e, pertanto, null'altro gli sarà dovuto a qualsiasi titolo, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno provocato.

ART. 7 (MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Magnifico Rettore deve essere presentata entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del bando all'Albo Ufficiale dell'Università, sito presso l'edificio ex Principe Umberto – Viale Gallipoli, 49 - 73100 Lecce, nonché sul sito dell'Università del Salento – www.unisalento.it

La domanda di partecipazione al concorso verrà compilata esclusivamente on-line e sottoscritta elettronicamente per il tramite dell'acquisizione operata mediante Portale degli Studenti: - <https://studenti.unisalento.it> – e non sarà necessario presentare alcuna documentazione cartacea.

Nel predetto modello di domanda, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, agli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/00 (dichiarazione sostitutiva di certificazione), quanto segue:

- numero dei componenti il nucleo familiare;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 5 del presente Bando;
- numero dei crediti conseguiti, entro la data di pubblicazione del bando, seguendo il calcolo della media ponderata;
- di aver utilizzato eventuali crediti a titolo di bonus, o di voler utilizzare CFU a titolo di bonus;
- di non essere vincitore di borsa di studio ADISU per l'anno accademico 2009-2010.
- di essere idoneo di borsa di studio ADISU per l'anno accademico 2008-2009.

L'Ateneo, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 L. 390/91 e dell'art. 4 commi 10, 11 e 18 del D.P.C.M. 09/04/2001 e delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 si riserva la facoltà di richiedere ai competenti uffici della Guardia di Finanza e agli altri organi preposti l'effettuazione degli opportuni controlli anche a campione sulla veridicità delle informazioni rese.

A fronte di dichiarazioni non veritiere l'Ateneo segnalerà all'Autorità Giudiziaria con richiesta di giudizio in merito alla sussistenza dei seguenti reati:

- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 438 C.P.);

u CDF. 

- falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o sulle qualità personali proprie o altrui (art. 495 C.P.);
 - truffa ai danni dello stato o di un altro ente pubblico (art. 640 C.P.).
- Agli studenti vincitori verrà richiesta apposita certificazione fiscale.

ART. 8 (CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA)

Saranno predisposte graduatorie distinte, una per ciascuna Facoltà di appartenenza dello studente, per la copertura dei contratti assegnati nei termini riportati nel 2° comma dell'articolo 1 del presente Bando.

Le graduatorie saranno formulate tenendo conto delle condizioni di merito (in ordine decrescente) e di condizione economica (ISEEU) (in ordine crescente), previsti dalla normativa vigente in materia (art. 2 comma 4 del D.P.C.M. 09/04/2001). In caso di ulteriore parità, prevalgono i candidati con la media degli esami maggiormente elevata.

Ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.P.C.M. 09/04/2001 gli studenti risultati idonei e non beneficiari della borsa di studio regionale (ADISU) nell'anno immediatamente precedente al bando di concorso, prederanno nella graduatoria generale, tutti i rimanenti aspiranti a condizione che abbiano presentato domanda di partecipazione per le collaborazioni a tempo parziale e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Bando.

Al termine della valutazione delle domande ritenute valide, sarà pubblicata sul sito dell'Università del Salento, la graduatoria provvisoria degli aventi diritto. Successivamente alla verifica di eventuali ricorsi, sarà resa pubblica, mediante affissione all'albo Ufficiale dell'Ateneo e sul sito dell'Università del Salento, la graduatoria definitiva.

Gli aventi diritto, vincitori del concorso, saranno convocati, a mezzo raccomandata A/R, a presentarsi presso l'Ufficio Diritto allo Studio per l'accettazione dell'incarico. L'Università del Salento non assume responsabilità per la dispersione della sopraindicata convocazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dello studente o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato dal medesimo studente nel sistema informatico GISS all'atto dell'inserimento dei dati personali richiesti, né per eventuali disguidi postali, o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

La mancata presentazione, entro i termini indicati, comporterà la decadenza del diritto al beneficio suddetto.

ART. 9 (RICORSI)

Entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, è possibile presentare ricorso, avverso la predetta graduatoria, al Magnifico Rettore che si pronuncerà, in via definitiva, entro 15 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione del ricorso stesso.

In caso di inoltro del ricorso a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, farà fede il timbro dell'Ufficio postale ricevente.


ART. 10
(NORME DI RINVIO)

Per quanto non previsto negli articoli precedenti, si fa rinvio al **Regolamento per l'Assegnazione di "Contratti di Collaborazione Studentesca"** emanato con **D.R. N. 155 del 15/01/2008** ed alle norme e leggi vigenti in materia.

Il Responsabile del presente Procedimento è il Capo Area Studenti, Dott. Pietro Tommaso Filieri. Tutte le informazioni concernenti il presente concorso potranno essere richieste direttamente all'Ufficio Diritto allo Studio, entro gli orari di ricevimento stabiliti oppure tramite **e-mail: dirittoallostudio@unisalento.it**

La spesa complessiva di € **172.000,00** graverà sulla voce 10223002 UPB RID1 Ufficio Diritto allo Studio – del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario (Vincolo n. 6785/10).

Lecce, **1 7 NOV. 2010**



IL RETTORE
(Prof. Ing. Domenico LAFORGIA)

IL PRORETTORE VICARIO
Prof. Carmelo PASIMENI

Alla raccolta:
All'Albo Ufficiale
Al Direttore del DAS
Al Direttore del DAF
Al Responsabile del DICOI

Handwritten signature

4
CDF.